

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

## Note e Commenti



### IMPERATOR: STORIA E SIGNIFICATO DI UN ISTITUTO GIURIDICO

Vittorio Parlato

#### Abstract

[*Imperator*: history and meaning of a legal institution] Origin and meaning of the term. The different imperial typologies: empire as synonymous with a great territorial potentate which has other territorial, quasi-sovereign entities under it, placed under a superordinate monarch such as the S.R.I., the Napoleonic empire; or empire is a great territorial power subject to a single sovereign who, given the complex reality of the state due to the plurality or peculiarities of the territories that compose it, with different ethnic characteristics, traditions and cultures, has maintained - for some of them - the previous political-juridical structure becoming the prince replacing previous dynasties, such as the Austrian Empire, the Russian Empire. The empire also contained within itself the concept of sacredness, especially in Japan.

#### Key Words:

Emperor, Holy Roman Empire, European empires

Vol. 12 (2024)





# *Imperator*: storia e significato di un istituto giuridico

Vittorio Parlato\*

## 1. Origine e significato del termine

*Imperator* è un termine latino che indica il generale vittorioso, colui che ritorna in patria carico di gloria; la locuzione *Imperium proconsolare* era l'ufficio che veniva attribuito a esponenti della classe senatoria romana e poi agli imperatori, a cominciare da Gaio Giulio Cesare Ottaviano, di governatore di province<sup>1</sup>.

Il vocabolo *imperator*, in italiano imperatore è *empereur*, in francese [leggi ânprör], *emperador* in spagnolo, *imperador*, in portoghese, *împărat*, in romeno [leggi ümpərat], in inglese è *emperor*, in tedesco è *kaiser*, in ungherese è *császár* [leggi ciasar], in russo *czar*, con un chiaro riferimento al latino Cesare, considerato come il primo imperatore di fatto.

Nell'Impero Romano d'Oriente il monarca ha il titolo di *basiléus*, usando lo stesso termine greco di re, a volte si precisa re dei re regnante sui re, *basiléus basiléon, basiléuon basileuónton*.

Il termine imperatore, come sovrano, è frutto di un compromesso politico: è una diversificazione da re come un *quid novum*, più accettabile ai popoli, nel mondo romano

---

\* Vittorio Parlato, già Professore ordinario di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Urbino.

Mail: villapoggetto23gmail.com

<sup>1</sup> L'idea di impero tematica è oggetto di una riflessione contemporanea ampia, da ultimo il Convegno di studi presso l'Università di Catania dal titolo "L'idea di impero tra fiducia e potere", 12-13 ottobre 2023; L.R. CRESCI, F. GAZZANO (a cura di), *De Imperiis. L'idea di impero universale e la successione degli imperi nell'antichità*, L'Erma, Roma, 2018; G. MOTTA (a cura di), *L'idea di nazione e l'impero fra storia e letteratura*, Nuova Cultura, Roma, 2013; F.A. YATES, *Astrea. L'idea di impero nel Cinquecento*, Einaudi, Torino, 2001; P. RICHARDOT, *Les grandes empires. Histoire et géopolitique*, Ellipsen, 2003. Sul concetto e significato di *imperium* nell'antica Roma, cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1957, p. 31, p. 200 e soprattutto con riferimento a Cesare Ottaviano p. 217. Similmente in Francia Napoleone I è il generale vittorioso che si pone a capo dello Stato francese.

del I secolo a. C.: Gaio Giulio Cesare Ottaviano è *imperator*, generale vittorioso titolare dell'*imperium proconsulare*, ed anche dal 27 *Augustus*.

La persona e l'ufficio di imperatore assomma in sé anche qualcosa di sacro. Nel mondo romano pagano gli imperatori, dopo la morte, venivano divinizzati; nel mondo cristiano l'imperatore assume sempre più il ruolo di custode della Chiesa e della dottrina della Fede. Sarà il romano pontefice che incoronerà Carlo, re dei Franchi, come imperatore del Sacro Romano Impero, attuando una *translatio imperii* dai bizantini ai franchi<sup>2</sup>; un impero sacro.

Tra le antiche prerogative imperiali in Occidente si può ricordare che egli è il solo titolare della *maiestas*<sup>3</sup> e solo a lui spetta il titolo di Sua Maestà, titolo, poi, che i vari re europei si sono attribuiti dopo che Carlo V, imperatore, voleva che si usasse il titolo di Maestà anche come re di Spagna<sup>4</sup>; l'imperatore assume, allora, il titolo di Sua Maestà Cesarea.

L'ambasciatore imperiale, come quello pontificio, aveva il titolo di nunzio.

Secondo la concezione gius-pubblicistica classica (fino al sec. XVI) il romano pontefice e l'imperatore del Sacro Romano Impero (S.R.I.) erano a capo della *Res publica christiana* (del popolo cristiano, a qualunque regno o repubblica appartenesse). Egli manteneva nel tempo il *privilegium Othonis I*, del 963, secondo il quale, avvenuta la libera elezione del romano pontefice da parte del clero e popolo romano, l'eletto necessitava dell'approvazione imperiale e doveva giurare fedeltà all'imperatore<sup>5</sup>.

Non ha riscontro, in Occidente, il can. II del Concilio ecumenico di Nicea II (787) secondo il quale spetta all'imperatore convocare il concilio ecumenico.

Gli imperatori del S.R.I. sono incoronati dal romano pontefice, l'ultima incoronazione è avvenuta a Bologna per Carlo V; in seguito gli imperatori si qualificano come imperatori eletti; l'incoronazione che avveniva a Francoforte sul Meno era a re di

---

<sup>2</sup> Scrive P. BELLINI, *Saggi di storia dell'esperienza canonistica*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 88. Quando i canonisti parlano del Papa "lo chiamano «dominus universalis totius mundi» oppure lo «denominano universalis monarca totius populi christiani et de iure totius mundi». Parlano (p. 101) di quella greca come Chiesa "a nobis aliena"; l'imperatore romano d'Oriente è qualificato come *imperator inferior*, rispetto a quello *maximus* d'Occidente (p. 104), l'Ostiense scrive che ci fu la traslazione dell'impero da Costantinopoli ai Franchi, giacché i Bizantini non riconoscevano il primato romano (p. 103).

<sup>3</sup> L'*imperator*, nella concezione dei glossatori del XIII secolo, è il *dominus mundi*, l'unico titolare degli *iura maiestatis* che il diritto romano gli attribuiva; sarà compito dei giuristi italiani e francesi attribuire gli stessi *iura* ad ogni re non soggetto all'imperatore, stabilendo con la formula "*rex in regno suo est imperator*" che ogni re libero ha gli stessi diritti e prerogative dell'imperatore, cfr. F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Giuffrè, Milano, 1957, p. 19-24.

<sup>4</sup> E. BUSSI, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1970, p. 21.

Così si ebbe Sua Maestà Cattolica per il re di Spagna, Sua Maestà Fedelissima per il re di Portogallo, Sua Maestà Cristianissima per il re di Francia, Sua Maestà Apostolica per il re di Ungheria, usato quest'ultimo appellativo, fino al 1918 da Carlo IV.

<sup>5</sup> Nel conclave del 1903 fu esercitato il preteso diritto di esclusiva o *privilegium Othonis* da parte del cardinale Puzyna, arcivescovo di Cracovia, per conto dell'Imperatore Francesco Giuseppe, che pur essendo solo Imperatore d'Austria, riteneva di poter esercitare quell'antico privilegio in quanto discendente dell'ultima dinastia che anni aveva dato imperatori al Sacro Romano Impero. Il collegio cardinalizio non accettò il veto, ma il Cardinale Rampolla verso cui era espressa la riserva non fu eletto. Poco tempo dopo questo privilegio fu abolito giuridicamente come illecita interferenza civile.

Germania; alcune volte seguiva l'incoronazione a Milano con la Corona Ferrea, per il regno d'Italia<sup>6</sup>.

In Occidente, il S.R.I. (800 -1806), come lo furono l'Impero Romano d'Occidente e quello d'Oriente, erano una monarchia elettiva, così il sovrano è *erwählter Römischer Kaiser*<sup>7</sup>. Esso, che si qualifica come il continuatore dell'Impero Romano d'Occidente, comprendeva territori feudali – uno di essi la Boemia era retto da un re, non pienamente sovrano - e aveva al suo interno, almeno formalmente il 'regno dei Romani' il cui re (dei Romani) era il principe designato, tramite elezione, alla successione imperiale automatica<sup>8</sup>.

Simbolo araldico dell'imperatore del S. R. I. era l'aquila bicipite<sup>9</sup>, quello del re dei Romani l'aquila monicipite.

## 2. Diversità di tipologie imperiali

L'impero, oggetto di dominio dell'imperatore, non è stato un istituto giuridico uniforme nei diversi periodi storici e nei territori dove si è realizzato. Tratti comuni possono essere: la vastità del territorio e la pluralità di governi autonomi.

Altra tipologia di impero prevedeva l'esistenza di monarchi soggetti all'imperatore, egli si qualificava come re dei re<sup>10</sup>, *negus neghesti* in Etiopia, scìa in scìa, *shāban shāh*, in Persia; con diversa tipologia sono stati sia l'impero britannico in India, che comprendeva domini coloniali e territori retti da principi locali con qualche autonomia, sia gli imperi del Messico e del Brasile il cui dato caratteristico era la vastità del territorio suddiviso in entità amministrative territoriali assimilabili a stati federati.

In sintesi, duplice è la caratteristica di impero:

1) esso è sinonimo di grande potenza territoriale retta da un sovrano che ha sotto di sé altri quasi-sovrani, principi o organizzazioni territoriali (città libere, repubbliche), si potrebbe dire quasi una unione di entità territoriali, quasi-sovrane, poste sotto un monarca sovraordinato;

2) impero è anche una grande potenza territoriale soggetta ad un unico sovrano che - data la complessa realtà dello stato per la pluralità o per le peculiarità dei territori che lo compongono, con diverse caratteristiche etniche, tradizioni e culture, ha mantenuto - per alcuni di essi, la precedente struttura politico-giuridica divenendone il monarca in sostituzione delle dinastie precedenti. In questo caso siamo di fronte ad un sistema giuridico-organizzativo dove l'imperatore è anche il monarca dei singoli territori.

Sono inquadrabili alla prima tipologia il S. R. I., il primo impero francese (1804-1814/15), l'impero tedesco (1870-1918); riconducibili alla seconda tipologia sono stati l'impero d'Austria (1804-1818) e l'impero di Russia.

## 3. Il Sacro Romano Impero come stato feudale

Nel sistema politico medioevale nulla vi era che assomigliasse alla sovranità una e indivisibile, così cara ai moderni teorici della dottrina dello Stato; nulla vi era che

---

<sup>6</sup> L'incoronazione da parte del romano pontefice, il più alto prelato, caratterizza la cerimonia per l'imperatore S.R.I., il più alto regnante del popolo cristiano.

<sup>7</sup>E. BUSSI, *Il diritto* cit., p. 81-83.

<sup>8</sup> Questo impero comprendeva, oltre ai feudi, anche città libere e 'repubbliche'.

<sup>9</sup> E. BUSSI, *Il diritto* cit., p. 98-99, forse con riferimento all'aquila dell'Impero Romano d'Oriente dopo la caduta di Costantinopoli.

<sup>10</sup> Re dei re regnante sui re è il significato delle quattro B[eta] che contornavano l'aquila imperiale bizantina.

assomigliasse ad una pluralità di sovranità separate e indipendenti, come quelle che compongono la comunità internazionale dalla metà del 1600 in poi.

Il medioevo si presenta ad un tempo unitario e frantumato. **Unitario** perché mai era venuta meno l'aspirazione a una organizzazione politica universale del genere umano e mai erano cessati i tentativi di costituirla. Il romano pontefice, per le cose spirituali, e l'imperatore S.R.I., per le cose temporali, simboleggiavano la fondamentale unità della famiglia umana<sup>11</sup> e si ponevano, almeno *de iure*, là dove non lo erano *de facto*, come supremi reggitori dell'intera umanità, da cui deriva ogni potere. **Frantumato** in ragione delle diverse *iurisdictiones* esistenti su un medesimo territorio<sup>12</sup>. L'impero, i regni, i feudi immediatamente soggetti al monarca (feudi immediati) e quelli soggetti ad altri feudatari (feudi mediati), le repubbliche, le città libere, i comuni, le corporazioni (mercantili, artigiane, professionali, compresi gli aggregati familiari e consortili) e la Chiesa cattolica, anche in materie che oggi attengono all'ordine temporale, tutti detenevano una porzione di *iurisdictionis*, cioè delle funzioni che oggi riteniamo proprie dell'ente investito della sovranità.

Né questi vari poteri erano senza rapporti, ma tutti confluivano nelle somme autorità imperiale e pontificia, da queste derivavano, e trovavano il proprio fondamento nell'ordine universale a cui quelle somme potestà appartenevano.

Se facciamo riferimento al S. R. I. rileviamo che non solo l'imperatore, né come re di Germania, né come re d'Italia (Italia del Nord), esercitava un pieno potere sovrano, ma neppure negli stessi domini feudali familiari ed ereditari - feudi immediati - esercitava un potere pieno ed assoluto, pur detenendo un certo numero di prerogative sovrane, quale la suprema autorità giudiziaria; l'approvazione delle imposte, però, la loro entità, la loro ripartizione dipendevano dalle assemblee locali.

Si può dire che i diversi territori, feudi, appartenenti ai grandi feudatari, e tutti gli 'immediati' dell'Impero in forza delle loro prerogative consuetudinarie o statutarie che l'imperatore si era impegnato a mantenere al momento dell'elezione formavano un'entità assimilabile ad una confederazione il cui elemento unificante era l'imperatore.

#### 4. L'Impero dei Francesi (1804-1814/15)

Per alcuni aspetti simile, ma per altri nettamente diverso, è stato l'impero napoleonico. Napoleone Bonaparte, volendo trasformare la Francia rivoluzionaria e repubblicana in monarchia per sé e la sua casata, non ritiene opportuno assumere il titolo regio proprio dei Borboni, i re di Francia, spodestati dalla rivoluzione, così si presenta come imperatore

---

<sup>11</sup> Sulla *respublica christiana* cfr. P. BELLINI, *Influenze del diritto canonico sul diritto pubblico europeo*, in P. Bellini, *Saeculum christianum, Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 57.

<sup>12</sup> Secondo la nota concezione di BARTOLO DA SASSOFERRATO (1313-1357) *Consiliarius* dell'Imperatore Carlo IV e titolare per delega di alcuni *iura reservata maiestatis*, come quello di legittimare i figli bastardi, è ritenuto uno dei massimi Commentatori dello *ius vetus*; cfr. F. CALASSO, *Medio evo del diritto, I, Le Fonti*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 573.) esisteva una vasta gamma di *iurisdictiones*: dalla *iurisdictionis* minima esercitata dal proprietario nei confini della propria terra, alla *iurisdictionis maxima* esercitata dall'Imperatore nel mondo.

Entro l'ambito di ciascuna delle differenti realtà organizzate, corrispondenti alle diverse *iurisdictiones*, e relativamente ai bisogni di ognuna, questa *iurisdictionis* è piena, e trova in sé medesima il suo regolamento, realizzando il moderno concetto di autonomia.

della Repubblica Francese, imperatore dei Francesi, quasi novello Ottaviano Augusto<sup>13</sup>, imperatore, generale vittorioso, tutore delle conquiste esterne ed interne della Rivoluzione.

Per sottolineare la sostituzione del suo impero con quello ormai decadente e prossimo alla fine, il S. R. I., Napoleone I si incorona, presente il romano pontefice, a Parigi, a Milano cinge la Corona Ferrea, simbolo del Regno Italico.

Molti territori europei entrano nella sua orbita. Egli li trasforma in regni e principati soggetti, che assegna a familiari e personalità francesi, attribuendosi potestà imperiali proprie dell'antico Impero Romano-germanico<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Si legge nell'*Enciclopedia Italiana*, voce *Napoleone*, che dopo l'assassinio del duca di Enghien (20 marzo 1804), il senato francese, associandosi al voto del tribunato, deliberò di affidare il governo della repubblica a Napoleone col titolo d'imperatore dei Francesi (18 maggio 1804), e il senatoconsulto che modificava la costituzione fu approvato da un solenne unanime plebiscito. L'imperatore della repubblica, per una generazione nutrita di storia romana, era tutt'altra cosa che un re di Francia. La corona fu dichiarata trasmissibile, secondo la legge salica, nei discendenti e nei suoi figli adottivi o, in mancanza di questi, negli eredi di due suoi fratelli Giuseppe e Luigi, che, al pari degli altri due e delle sorelle, ebbero titolo principesco e cospicue dotazioni.

<sup>14</sup> Come l'erede eletto al trono del Sacro Romano Impero aveva il titolo di re dei Romani, così Napoleone Francesco, figlio di Napoleone, presunto erede dell'Impero francese, ebbe il titolo di re di Roma (in seguito sarà conosciuto e ricordato come Franz duca di Reichstadt). L'imperatore Napoleone I è il sovrano anche del Regno d'Italia, ma altri territori hanno membri della famiglia imperiale e alti funzionari francesi come sovrani che mantengono il duplice ruolo di principi francesi e principi semi-sovrani nei territori loro assegnati. Approfittando di situazioni controverse e complesse in merito alla successione di feudi imperiali del S.R.I. situati in Italia, in base al precedente principio che l'Imperatore poteva destinarli anche a membri della propria famiglia, si ebbero queste assegnazioni: in seguito all'occupazione francese, il ducato di Guastalla fu unito alla Repubblica Cisalpina, per poi essere assegnato (1806) come ducato da Napoleone I, imperatore e re d'Italia, alla sorella Paolina ed al marito Camillo Borghese, questi ultimi lo venderanno, dopo due mesi, al Regno d'Italia. La stessa Toscana tolta agli Asburgo-Lorena (1800) sarà data, come regno, ai Borbone-Parma (1801), in cambio dei ducati di Parma e Piacenza, incorporati nell'Impero francese. Lucca da repubblica, sia pure sotto l'alta sovranità del S.R.I., sarà occupata dai francesi e, nel 1805, data come principato alla sorella di Napoleone Elisa ed al di lei marito Felice Baciocchi che riceveranno anche Massa e Carrara (sempre 1806), tolte a Maria Beatrice d'Austria-Este, consorte dell'arciduca Ferdinando; lo stesso accadrà per il principato di Piombino soggetto al S.R.I., che, tolto ai Ludovisi Boncompagni, sarà occupato dai francesi e, nel 1805, dato come principato anch'esso alla sorella di Napoleone Elisa ed al di lei marito Felice Baciocchi, anche in questo caso un feudo del S. R. I. è attribuito da Napoleone, imperatore dei Francesi, A. FUGIER, *Napoleone e l'Italia*, a cura di R. Ciampini, vol. 2, Biblioteca di Storia patria, Roma, 1970, p. 51-52. Tre sono i principati (quasi) sovrani nell'Impero: Benevento (già enclave dello Stato Pontificio nel Regno di Napoli) eretto in principato è assegnato Maurizio di Talleyrand (1806); Pontecorvo (già enclave dello Stato Pontificio nel Regno di Napoli) eretto in principato per il generale Bernadotte (il cui stemma ancor oggi figura in quello complesso dei Bernadotte, famiglia reale di Svezia), ma dal 1808 per Luciano Murat, Neuchâtel (già dominio degli Hohenzollern dal 1707 (quando la casa di Orléans-Longueville si estinse) tra il 1806 e il 1814 fu eretto in principato da Napoleone per il generale Bertier. I titolari di questi tre principati ponevano sui loro scudi un capo speciale: d'azzurro all'aquila napoleonica d'oro, cfr. C. A. VON VOLBORTH, *Araldica*, Melita, Milano, 1992, p. 170.

L'impero dei francesi rinasce con Napoleone III (1852-1870), sempre un Bonaparte, ma è sostanzialmente un regno, anche se smanioso di giocare un ruolo primario nell'Europa della seconda metà del XIX secolo.

## 5. Gli altri imperi europei

Il re di Prussia Guglielmo I di Hohenzollern, nella reggia di Versailles, nel 1870 venne proclamato dai re e principi sovrani tedeschi *Deutsche Kaiser* del *Deutsches Reich*, imperatore tedesco dell'Impero tedesco (1870-1918), non imperatore di Germania per sottolineare la permanenza della struttura confederale dell'Impero e la non la sudditanza degli altri re e principi a lui, alla Prussia, alla casa di Hohenzollern<sup>15</sup>.

Diversa la caratteristica degli altri imperi europei.

L'**Impero d'Austria**<sup>16</sup> (1804-1918) che si presentava come un conglomerato di popoli e territori diversi, alcuni dei quali erano regni come la Boemia, l'Ungheria, la Galizia e Lodomiria, ma di tutti era l'imperatore ne era il re<sup>17</sup>.

Simile la tipologia dell'**Impero di Russia** (1547<sup>18</sup> - 1917) (in russo: *Rossijskaja imperija*) proclamatasi successore dell'Impero Romano d'Oriente (bizantino), anch'esso costituito da più territori storici, da una pluralità di popolazioni, di religioni.

Mentre il S. R. I. si presentava come frantumato in ragione delle diverse *jurisdictiones* esistenti su un medesimo territorio; in Russia i monarchi avevano eliminato, con il passare dei decenni, i poteri della grande nobiltà, i boiardi, che si opponevano alla loro potestà assoluta (anche solo cercando di limitarla) trasformandosi in *czar* e **autocrati**, titolari di una piena sovranità su tutti i sudditi e su tutto il territorio, compresa la chiesa ortodossa russa.

## 6. L'imperatore del Giappone

---

Napoleone I è anche protettore della Confederazione del Reno, anche in questo caso assegna territori a suoi familiari, l'Olanda al fratello Luigi, la Vestfalia al fratello Girolamo; il granducato di Berg e Clèves, territorio la cui infeudazione era stata contestata, ottenuta la rinuncia del re di Prussia sul ducato di Clèves e il re di Baviera, sul ducato di Berg vengono assegnati, nel 1805, al cognato Giovacchino Murat, come granducato. La cosa più eclatante è che i due monarchi tedeschi precisano che sarà assegnato ad un principe del S. R. I. designato dall'imperatore dei francesi (Napoleone I) benché esistesse ancora, almeno formalmente, il S. R. I. di cui Francesco II di Asburgo Lorena era l'imperatore; cfr. M. MAZZUCHELLI, *Murat il cavaliere di Napoleone*, Longanesi, Milano, 1970, p. 111 s.

<sup>15</sup> L. GALL, *Bismark, il cancelliere di ferro*, Rizzoli, Milano, 1962, p. 427-430; W. H. NELSON, *Gli Hohenzollern*, Dall'Oglio, Milano, 1970, p. 318.

<sup>16</sup> L'Impero d'Austria era un conglomerato di popoli e territori diversi, (regni [Ungheria, Boemia, Galizia e Lodomiria, Croazia e Slavonia, per un periodo Lombardo-Veneto, Illiria, Dalmazia] arciducati, ducati, gran-principati [Transilvania], principati, marchesati, contee principesche [Tirolo, Gorizia e Gradisca], città libere [Trieste]), nato per poter conservare alla dinastia degli Asburgo il titolo imperiale, prevedendo la fine del S.R.I., avvenuta formalmente nel 1806.

<sup>17</sup> L'impero è ereditario: il monarca è *Erb-Kaiser von Österreich*, cfr. E. Bussi, *Il diritto pubblico* cit., p. 256.

Dal 1867 è privato dei territori della Corona di S. Stefano (Ungheria-Slovacchia, Croazia, Transilvania, Città di Fiume), il cui re è lo stesso imperatore d'Austria, E. BUSSI, *Il Diritto* cit., p. 256. Sulla realtà giuridica e politica di esso nel XIX e XX secolo cfr. F. FEJTŐ, *Requiem per un impero defunto, La dissoluzione del mondo austro-ungarico*, Mondadori, Milano, 1988.

<sup>18</sup> Ivan IV in quell'anno si proclama Ivan I *czar* e autocrate di tutte le Russie.

Diversa è la natura del titolo imperiale per il monarca nipponico. Con il termine imperatore si vuol riconoscere a quel monarca una peculiare sacralità come veniva riconosciuta all'imperatore del S. R. I.

L'imperatore del Giappone non tale perché è re dei re o monarca di un vastissimo territorio un tempo governato da vari principi ai quali egli si è sostituito, ma per il ruolo rivestito; un ruolo che ha sempre oscillato tra quello di un capo religioso di alto grado, con grandi poteri simbolici, e quello di regnante. È esistito un autentico culto imperiale che vedeva l'imperatore come discendente delle divinità. Il termine *tennō*, sovrano celeste, che venne adottato per la prima volta nel VII secolo, era già in uso nel Paese prima di tale adozione, e veniva usato per definire i quattro Re Celesti, i leggendari guardiani del mondo nella tradizione induista e buddista.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti (Università di Urbino)

Co-direttori: Luigi Mari (Università di Urbino), Lucio Monaco (Università di Urbino), Paolo Morozzo Della Rocca (Università di Urbino).

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri (Università di Urbino), Jean Andreau (ÉHÉSS), Franco Angeloni (Università di Urbino), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Alessandro Bondi (Università di Urbino), Licia Califano (Università di Urbino), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Piera Campanella (Università di Urbino), Antonio Cantaro (Università di Urbino), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto Clini (Università di Urbino), Maria Grazia Coppetta (Università di Urbino), Lucio De Giovanni (Università di Napoli, Federico II), Laura Di Bona (Università di Urbino), Alberto Fabbri (Università di Urbino), Carla Faralli (Università di Bologna), Fatima Farina (Università di Urbino), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Andrea Giussani (Università di Urbino), Matteo Gnes (Università di Urbino), Peter Gröschler (Università di Magonza), Guido Guidi (Università di Urbino), Chiara Lazzari (Università di Urbino), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Guido Maggioni (Università di Urbino), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Paolo Polidori (Università di Urbino), Elisabetta Righini (Università di Urbino), Orlando Roselli (Università di Firenze), Eduardo Roza Acuña (Università di Urbino), Massimo Rubechi (Università di Urbino), Gianni Santucci (Università di Trento), Desirée Teobaldelli (Università di Urbino), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova).

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio (Università di Urbino), M. Paola Mittica (Università di Urbino)

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini (Università di Urbino), Chiara Gabrielli (Università di Urbino)

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Giulia Renzi, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini.

## Referee esterni

Stefano Barbati, Andrea Bonomi, Nerina Boschiero, Antonio Cavaliere, Donato Antonio Centola, Maria Vita De Giorgi, Valentina Fiorillo, Gabriele Fornasari, Biagio Giliberti, Paolo Heritier, Orazio Licandro, Angela Lupone, Alessandra Magliaro, Arrigo Manfredini, Felice Mercogliano, Massimo Miglietta, Vania Patanè, Stefano Polidori, Alvisè Schiavon, Chiara Scivoletto, Laura Scomparin, Susanna Screpanti, Matteo Timiani, Giovanni Battista Varnier.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---